

STATUTO

L'ARTE DI SOGNARE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTA' DELLA PIEVE PG
STRADA STATALE 71 NORD 37
Numero REA: PG - 368773
Codice fiscale: 03972100543
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio N. 13064

Raccolta N. 9777

COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA

"L'ARTE DI SOGNARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

Il quindici gennaio duemilaventicinque, in Città della Pieve
(PG) e nel mio studio.

Avanti a me Dr. Alberta Canape, Notaio in Città della Pieve,
iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Terni, Spoleto e
Orvieto con studio in Piazza Plebiscito n. 8, senza l'inter-
vento dei testimoni, avendovi le parti, d'accordo fra loro e
con il mio consenso, rinunciato,

SONO PRESENTI

CIACCIONI LEONARDO, nato a Castiglione del Lago (PG) l'8 a-
prile 2003, con domicilio anche fiscale in Città della Pieve
(PG), Via S.S. Settantuno Nord n. 37, Codice Fiscale CCC LRD
03D08 C309 Q, dipendente;

CASODI ALESSIO STEFANO, nato a Karlsruhe (Germania) il 20
luglio 2003, con domicilio anche fiscale in Città della Pieve
(PG), Vocabolo Corgiolano n. 15, Codice Fiscale CSD LSS 03L20
Z112 J, dipendente;

BERTONE ADRIANO, nato a Montepulciano (SI) il 24 luglio 2001,
con domicilio anche fiscale in Castiglione del Lago (PG),
Viale G. Di Vittorio n. 13, Codice Fiscale BRT DRN 01L24 F592
A, dipendente.

Dell'identità personale dei costituiti, cittadini italiani, io

Notaio sono certo.

ARTICOLO 1

E' costituita tra i comparenti una Cooperativa Sociale a responsabilità limitata con:

-denominazione: "L'Arte di sognare - Cooperativa Sociale a r.l.";

-sede: Città della Pieve (PG).

Ai fini dell'iscrizione della sede nel Registro delle Imprese, la sede attuale è in Città della Pieve (PG), Strada Statale 71 Nord n. 37.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge;

-oggetto: indicato nell'art. 4 (quattro) dello Statuto;

-scopo: quale precisato nell'art. 3 (tre) dell'allegato Statuto;

-durata: 31 dicembre 2100.

ARTICOLO 2

La società è retta dalle disposizioni legislative in materia di società cooperativa e di cooperative sociali, dalle norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519 del codice civile, dalle disposizioni contenute nel presente atto del quale fa parte integrante lo Statuto che si allega con la lettera "A" e dalle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.

112 relativo all'Impresa Sociale.

ARTICOLO 3

Poichè ciascun socio sottoscrive una quote ognuno 1 (una) quota di nominali Euro 50,00 (cinquanta virgola zero) ciascuna, pertanto il capitale iniziale è di Euro 150,00 (centocinquanta virgola zero) che i soci dichiarano versato interamente nelle casse sociali.

ARTICOLO 4

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2025.

ARTICOLO 5

La società sarà amministrata per il primo triennio da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri nominati nelle persone dei signori:

-----LEONARDO CIACCIONI-----Presidente

-----ALESSIO STEFANO CASODI-----Vice Presidente

-----ADRIANO BERTONE-----Consigliere

I predetti LEONARDO CIACCIONI, ALESSIO STEFANO CASODI e ADRIANO BERTONE, accettano la carica e dichiarano, ai sensi dell'art. 2475 c.c., l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

I componenti delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui spetta la legale rappresentanza della cooperativa, a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti

per la legale costituzione della società cooperativa e per l'iscrizione della stessa nel Registro Regionale delle Società Cooperative.

ARTICOLO 6

Gli scambi con i soci dovranno essere prevalenti rispetto agli scambi con i terzi, alla luce dei parametri di cui all'art. 2513 C.C..

ARTICOLO 7

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c..

ARTICOLO 8

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, fermo restando il rispetto del principio di prevalenza di cui sopra.

ARTICOLO 9

I requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci, il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, i loro diritti ed obblighi nonché le condizioni per gli eventuali recesso ed esclusione dei soci stessi, sono dettagliatamente specificati ed illustrati nei relativi articoli dello Statuto allegato.

ARTICOLO 10

I criteri e le regole per le ripartizioni degli utili e dei ristorni sono dettati dagli articoli 23 (ventitre) e 24 (ventiquattro) dello Statuto.

ARTICOLO 11

Le spese del presente atto e sue consequenziali, che si indicano in presumibili Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero) - oltre ritenuta d'acconto sulle competenze notarili - sono a carico della società.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli due per facciate cinque ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore sedici.

LEONARDO CIACCIONI

CASODI ALESSIO STEFANO

ADRIANO BERTONE

Alberta CANAPE Notaio Sigillo

ALLEGATO "A" alla Raccolta N. 9777

Titolo I: Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

Costituzione e denominazione

È costituita una società cooperativa, denominata: "L'ARTE DI SOGNARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

La sede è fissata nel Comune di Città della Pieve (PG), attualmente in Via Strada Statale 71 Nord n. 37.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Città della Pieve (PG) non costituisce modifica dello statuto e dovrà essere comunicata al registro delle imprese a cura degli amministratori.

La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Con delibera dell'Organo amministrativo, la cooperativa può aderire ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico ed alle sue organizzazioni periferiche territorialmente competenti, nei limiti e secondo le modalità di legge.

Articolo 2

Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

Le persone svantaggiate inserite al lavoro di cui all'art. 4 della Legge 381/91 devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale

delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, si prefigge di svolgere, attraverso una logica di integrazione di rete, attività socio - sanitarie, educative ed assistenziali, di istruzione e formazione professionale, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), i), k), o), p), q), r), t) e v), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, attraverso una logica di integrazione di rete.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

-Sviluppo e monitoraggio di programmi sociali: Progettazione di interventi su misura per persone con disabilità, con articolare attenzione alla lotta contro la povertà educativa, l'emarginazione e la discriminazione.

-Creazione di reti territoriali: Promozione di collaborazioni tra comunità locali,

istituzioni e organizzazioni per implementare soluzioni efficaci e sostenibili.

-Advocacy e sensibilizzazione: Organizzazione di campagne di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità e partecipazione a tavoli istituzionali per contribuire alla definizione di normative inclusive.

- Valutazione dell'impatto sociale: Monitoraggio e analisi delle politiche implementate per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La cooperativa si propone inoltre di fungere da ponte tra istituzioni e cittadini, facilitando processi di partecipazione democratica e garantendo che le voci delle persone con disabilità siano rappresentate e ascoltate nei processi decisionali. Una particolare attenzione viene rivolta alle aree rurali e svantaggiate, promuovendo progetti che riducano il divario territoriale e offrano opportunità concrete di sviluppo e inclusione.

La cooperativa si impegna nella progettazione, sviluppo, implementazione e manutenzione di software e piattaforme digitali per semplificare la vita quotidiana delle persone con disabilità. Si dedica inoltre alla ricerca e sviluppo di tecnologie innovative orientate all'accessibilità e all'inclusione digitale, offrendo soluzioni vendibili o concedibili in licenza a enti pubblici, privati e organizzazioni del terzo settore.

La cooperativa promuove l'alfabetizzazione digitale e l'uso di tecnologie assistive, organizzando corsi di formazione per persone con disabilità. Offre consulenze per la digitalizzazione inclusiva in contesti pubblici e privati, favorendo l'adozione di strumenti tecnologici accessibili.

La cooperativa pianifica e realizza eventi culturali, sportivi e sociali con l'obiettivo di promuovere l'inclusione delle persone con disabilità. Tali eventi garantiscono l'accessibilità e la partecipazione attiva attraverso supporti logistici e tecnologici adeguati.

La cooperativa sviluppa strategie di comunicazione integrata, gestisce social media e produce contenuti digitali per sensibilizzare sull'inclusione. Offre consulenze alle aziende in ambito di Corporate Social Responsibility (CSR) e comunicazione accessibile, creando materiali audiovisivi, editoriali e multimediali.

La cooperativa si occupa di ideare e coordinare progetti sociali, culturali ed educativi in collaborazione con enti pubblici e privati. Partecipa a bandi locali, nazionali ed europei, monitorando l'impatto sociale delle iniziative.

La cooperativa fornisce consulenze per l'adeguamento di spazi fisici e digitali, progettando

piani di accessibilità e realizzando materiali informativi. Include servizi di mappatura dell'accessibilità per istituti pubblici e privati, contribuendo alla creazione di ambienti

inclusivi.

Attraverso la produzione e distribuzione di libri, guide, e-book, riviste e materiali didattici, la cooperativa diffonde conoscenze sui temi dell'inclusione e della disabilità. Realizza contenuti audiovisivi come documentari, spot pubblicitari e materiali educativi accessibili.

La cooperativa organizza corsi e workshop per operatori sociali e tecnologici, oltre a percorsi per aziende sulla gestione dell'inclusione. Favorisce l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, collaborando con imprese per creare opportunità lavorative inclusive.

La cooperativa sviluppa itinerari turistici inclusivi, offre consulenze a strutture ricettive per migliorare l'accessibilità e realizza materiali informativi specifici per turisti con disabilità, contribuendo a un turismo senza barriere. Sviluppa applicazioni basate su intelligenza artificiale, robotica assistiva e dispositivi smart per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità. La cooperativa collabora con startup, università e centri di ricerca e offre servizi di consulenza e stampa 3D per articoli legati all'accessibilità turistica.

La cooperativa organizza percorsi di sostegno per famiglie e persone con disabilità, gruppi di auto-aiuto e attività per il benessere psicofisico, come attività sportive, mindfulness e laboratori creativi.

Offre servizi di traduzione e interpretariato, inclusa la Lingua dei Segni Italiana (LIS), e progetta percorsi di integrazione culturale per persone con disabilità provenienti da contesti migratori.

La cooperativa si dedica alla gestione di centri polifunzionali per la formazione, il coworking accessibile e le attività culturali. Collabora con enti locali per sviluppare soluzioni abitative accessibili e favorire l'autonomia delle persone con disabilità.

Realizza progetti che uniscono sostenibilità ambientale e inclusione sociale, promuovendo iniziative di economia circolare e sensibilizzazione ambientale.

La cooperativa partecipa a programmi europei come Erasmus e Horizon, sviluppando partnership e condividendo buone pratiche in ambito di inclusione, innovazione e accessibilità.

Attraverso tavoli di lavoro e attività di advocacy, la cooperativa promuove politiche pubbliche inclusive e il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità.

La cooperativa si occupa di gestire circuiti museali, luoghi di culto, sale comunali, centri congressi e info-point turistici. Gestisce teatri, cinema e spazi culturali, organizzando mostre, attività espositive e manifestazioni. Offre servizi di accoglienza, visite guidate e laboratori didattici e cura la gestione di bookshop museali e biglietterie.

Realizza strategie di marketing, servizi fotografici, riprese video e siti web accessibili, progettando e distribuendo prodotti editoriali online e offline.

La cooperativa fornisce assistenza per la predisposizione e rendicontazione di bandi e gare, oltre a supportare la ricerca di partner per progetti sociali e culturali.

Promuove la formazione extrascolastica per prevenire la dispersione scolastica e la povertà educativa. Si impegna nella promozione della legalità, dei diritti umani e della pace tra i popoli.

La cooperativa organizza servizi di trasporto per persone con disabilità e offre il noleggio di attrezzature inclusive per manifestazioni ed eventi, nei limiti consentiti dalla legge.

Si dedica alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati, alla cura del verde e alla manutenzione di parchi e aree naturalistiche, promuovendo la tutela dell'ambiente.

La cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, anche avvalendosi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dalla legge.

Potrà, inoltre, promuovere la costituzione di società di capitali con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo, nonché acquisire partecipazioni anche maggioritarie e/o di controllo di società di capitali, salvo comunque lo scopo mutualistico, e comunque a scopo di stabile investimento non di collocamento sul mercato.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i soci sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5

Soci cooperatori

Possano assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della

struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, previo pagamento di una quota di ammontare pari a 516,00 (cinquecentosedici virgola zero) euro.

Possano essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro disposizione;

2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381 del 1991. Tali soci verranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci e non potranno superare il 50% del numero totale dei soci.

Ai soci volontari:

non si applicano le disposizioni dei contratti collettivi e quelle riguardanti il lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

La qualifica di socio volontario presuppone il versamento di una quota associativa. Ogni socio volontario deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 25,00 (venticinque/00).

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 6

Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione

nell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 5 (cinque) anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti agli stessi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate all'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivo o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;
- d) la carente partecipazione alle assemblee sociali e ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il Consiglio di Amministrazione potrà escludere il socio appartenente alla speciale categoria anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 7

Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax o pec;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze

possedute;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto;

f) la categoria di soci in cui intende essere iscritto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto, in conformità ai limiti di legge;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 9

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte del socio.

Articolo 10

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali o le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si basa il rapporto sociale;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta a quattro Assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione agli organismi di conciliazione ed eventualmente al collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 12

Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione degli organismi conciliativi e eventualmente del Collegio arbitrale regolati dagli artt. 39, 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13

Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, c.c.i.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Articolo 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 (due) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il

credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dei limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Articolo 16 Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Articolo 17

Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21 lett a), n. 2 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento). Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 1.000,00 (mille).

Articolo 18

Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 19

Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 20

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
- Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 22

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Articolo 23

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180

(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24

Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) la tipologia del rapporto di lavoro.

**TITOLO VI
ORGANI SOCIALI**

Articolo 25

Organi

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo (collegiale o monocratico), se nominato;
- d) l'organo a cui è attribuita la revisione legale dei conti (revisore o società di revisione), se nominato

Articolo 26

Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale raccomandata a mano, l'e-mail, posta elettronica certificata ordinaria, inviata e consegnata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 27

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo (sia esso monocratico o collegiale) e in caso di collegio procede alla nomina del Presidente del Collegio sindacale
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni, compreso il regolamento di cui all'art. 6 della legge n. 142 del 2001;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo (sia esso monocratico o collegiale)
- 10) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n. 142 del 2001;
- 11) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;
- 12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 (otto) deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 28

Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Articolo 29

Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 30

Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia

l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.
Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 31

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 32

Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre o più membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.
Tutti gli amministratori, ad esclusione di quelli la cui eventuale nomina è riservata ai soci sovventori, debbono essere designati esclusivamente tra i soci cooperatori.
La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea straordinaria potrà approvare un apposito regolamento per la nomina degli Amministratori, che ammetta criteri di designazione particolari ai sensi dell'art. 2368, 1° comma ultimo periodo del codice civile, idonei a valorizzare un miglior coordinamento del gruppo dei consiglieri da eleggere, attraverso l'adozione di accorgimenti diversi quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il voto di lista o il voto cumulativo.
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Essi decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 33

Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381, quarto comma, c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 34

Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo raccomandata a mano, o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo sms, in modo che gli Amministratori ed l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico), ove nominato.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori

presenti, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni. In caso di richiesta di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli

stessi consiglieri.

Articolo 35

Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Articolo 36

Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 37

Rappresentanza

Il Presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 38

Organo di controllo

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti. Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c.. In particolare, in caso di scelta per l'organo di controllo collegiale, questo è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale

designa altresì il presidente. L'Assemblea determina anche gli eventuali compensi e indennità dei Sindaci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

I Sindaci devono avere i prescritti requisiti di legge.

L'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma del codice civile, l'Assemblea può affidare al Collegio sindacale (o al sindaco unico) la revisione legale dei conti sulla società. In questo caso, i componenti del Collegio sindacale (o il sindaco unico) devono avere i prescritti requisiti di legge.

L'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico), in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Al di fuori del caso di cui sia attribuita al Collegio sindacale (o al sindaco unico), la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Si applicano tutte le norme di legge vigenti in materia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Articolo 39

Clausola conciliativa

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

La controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri secondo le disposizioni

contenute nel seguente art. 40 del presente statuto.

Articolo 40

Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 41

Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 30.000 (trentamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Centrale cooperativa cui sarà associata in quel momento.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, primo comma, D.Lgs. n. 5 del 2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36, D.Lgs. n. 5 del 2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, secondo comma, D.Lgs. n. 5 del 2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri

fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 42

Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incide sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 43

Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 44

Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 45

Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Periodicamente l'Assemblea dovrà verificare la congruità del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Articolo 46

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'art. 2514 la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 47

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI c.c. contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

LEONARDO CIACCIONI

CASODI ALESSIO STEFANO

ADRIANO BERTONE

Alberta CANAPE Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 25 d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005.

Bollo assolto in entrata in modo virtuale tramite al Camera di Commercio dell'Umbria autorizzazione n. 16683/2021 del 22.2.2021.